

28

Verbale

della seduta 25 Maggio 1914

SEDUTA 25 MAGGIO 1914

Presiede il Comm. Magaldi: Sono presenti:
Comm. Scodnik, Comm. Verardo, Prof. Michel, Dott.
Rubini, Conte Carafa. Assiste il Sig. T. Berton,
segretario.

La seduta s'inizia con la lettura dei
verbali del 28, 29 e 30 aprile i quali sono ap-
provati.

Ad invito del Presidente il Prof. Michel
in relazione alle deliberazioni prese nell'ul-
tima seduta riferisce che può confermare quanto
aveva accennato nella passata seduta circa le
polizze che alcuni impiegati hanno stipulato con
Compagnie cedenti a condizioni di favore: il va-
lore attuale delle differenze fra tali premi ri-
dotti ed i premi delle tariffe normali dell'I-
stituto e delle stesse Compagnie cedenti è assai
limitato, perchè gli impiegati che si trovano
in queste condizioni sono pochi e le cifre di
capitale assicurato sono piccole.

La Commissione discute ampiamente la co-
sa anche dal punto di vista giuridico e finisce
per deliberare che le polizze in questione pos-

sano essere mantenute alle condizioni alle quali furono stipulate, tanto più che, date le deliberazioni del Consiglio, sul concorso dell'Istituto nel pagamento dei premi di assicurazione degli impiegati coloro che usufruiranno di queste polizze ai sensi dell'art. 56 dello Statuto avranno la provvigione di 1° anno, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, soltanto sul contratto suppletivo che essi eventualmente stipuleranno con l'Istituto.

Il Prof. Michel, conformemente all'incarico ricevuto sottopone poi alla Commissione i quesiti seguenti:

- 1°) I differimenti dei contratti possono accettarsi a piacimento degli impiegati?

La Commissione è d'avviso che il contratto di assicurazione prescritto dall'art. 10 della legge non possa scadere oltre il 65° anno di età, salvo quanto è disposto nell'articolo 55 dello Statuto ed in questo senso il Presidente si incarica di formulare un apposito articolo.

- 2°) Può darsi alla polizza effetto retroattivo? E in caso affermativo entro quali limiti di tempo?

La Commissione è d'avviso che si possa accordare l'effetto retroattivo a condizione che

non si vada oltre la data di assunzione in servizio dell'impiegato ed in ogni modo non oltre il 1° gennaio 1913.

- 3°) Per le polizze stipulate con Compagnie private e che vengono usufruite ai sensi dell'art. 56 dello Statuto l'Istituto mantiene il contributo nella stessa forma e misura come se le polizze stesse fossero state stipulate direttamente con esso?

La Commissione è d'avviso che il contributo dell'Istituto in questi casi non debba subire modificazioni, salvo per quanto riguarda il concorso del 1° anno, che verrà limitato alla provvigione corrispondente all'eventuale contratto suppletivo da stipularsi con l'Istituto e previsto nello stesso articolo 56.

- 4°) L'assicurazione è obbligatoria anche per le Signorine?

La Commissione opina affermativamente.

- 5°) Per le Signorine minorenni può accettarsi il contratto senza l'autorizzazione paterna?

Trattandosi di impiegate che come tutte le loro compagne maggiorenni sono soggette alle disposizioni statutarie, la Commissione opina

affermativamente.

- 6°) Il 10% di cui all'art. 55 dello Statuto deve calcolarsi sullo stipendio lordo, o sullo stipendio netto?

La Commissione è d'avviso che debba calcolarsi sullo stipendio lordo.

- 7°) Può accettarsi il beneficio all'ordine?

La Commissione è d'avviso che non si possa accettare il beneficio all'ordine, giacchè il secondo capoverso dell'art. 55 dello Statuto stabilisce che la assicurazione deve essere preordinata allo scopo di assicurare all'impiegato, alla scadenza di un determinato periodo, il pagamento di un determinato capitale o di una determinata rendita, o di assicurare alla famiglia, in caso di morte prematura dell'impiegato, il pagamento di un capitale.

- 8°) Poichè la trattenuta nel 1° anno per il personale attualmente in servizio è stata commisurata al 5% dello stipendio, ed in alcuni casi la provvigione massima corrisposta agli Agenti da accreditarsi all'impiegato è inferiore al 50%, come viene regolata la differenza?

La Commissione è d'avviso che in questi

casi l'impiegato debba versare la differenza necessaria, giacchè la misura della provvigione, in definitiva, dipende dalla forma di contratto che egli ha scelta e della quale è opportunamente tenuto conto nella elaborazione della tariffa.

- 9°) Poichè una deliberazione del Consiglio di Amministrazione già presa in merito stabilisce che nel primo anno si accrediti in ogni modo all'impiegato il solo 50% del primo premio, salvo ad accreditare nell'anno successivo l'eccedenza di provvigione che di fronte al 50% sopra indicato è contenuta nella tariffa, non sarebbe più opportuno accreditare tutta la spesa di acquisizione teorica nel primo anno, per evitare l'incongruenza di un maggior concorso dell'Istituto nel secondo anno di assicurazione di fronte al primo?

La Commissione non prende alcuna deliberazione in merito, ma esprime il parere che trattandosi di un semplice trasporto di accreditamento da un anno all'altro in favore dell'impiegato, possa il Direttore Generale ricordarlo quando lo creda opportuno.

- 10°) Poichè alcuni funzionari dell'Istituto di età avanzata hanno domandato che la loro polizza obbligatoria venga sostituita con un libretto a risparmio

da costituirsi presso l'Istituto, può accordarsi una tale forma di contratto che non ha il carattere peculiare delle assicurazioni sulla vita?

La Commissione è d'avviso che questi casi debbano, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 55 dello Statuto, essere sottoposti al Comitato Permanente.

11°) Poichè alcuni funzionari posseggono polizze di cui intendono usufruire ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, e qualche volta esse sono stipulate con Compagnie che non hanno ceduto il portafoglio all'Istituto, come può quest'ultimo garantirsi del mantenimento in vigore di dette polizze?

La Commissione è d'avviso che non occorra nessuna disposizione speciale al riguardo, poichè, qualora un funzionario non ottemperasse all'obbligo di mantenere in vigore le polizze che esso denunzia ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, incorrerebbe necessariamente in una mancanza disciplinare punibile a norma del regolamento.

12°) Come si deve condurre il calcolo del premio delle assicurazioni obbligatorie nei riguardi della tassa governativa e della sopra tassa terremoto?

La Commissione è d'avviso che dal tasso

percentuale di tariffa si detragga l'1 % previsto nell'art. 55 dello Statuto, che successivamente, senza tener conto di nessun interesse di frazionamento, si applichi il tasso percentuale sopra indicato ad un premio di assicurazione tale, che aumentato della tassa governativa e della soprattassa terremoto uguagli il 10 % dello stipendio lordo.

Il Prof. Rubini chiede quindi se l'impiegato al quale scada il contratto di assicurazione prima di quello d'impiego sia tenuto a stipularne un altro fino alla scadenza del contratto d'impiego.

La Commissione, dopo ampia discussione, opina affermativamente e il Prof. Michel rimane incaricato di compilare un articolo che regoli tale eventualità.

Il Conte Carafa poi esprime il parere che sulle polizze del personale attualmente in servizio debba essere introdotta la dichiarazione di incontestabilità assoluta onde evitare possibili contestazioni derivanti dal fatto che il personale non ha subito la completa visita medica.

Il Presidente non è d'avviso che occorra fare una tale modificazione alle condizioni generali di polizza tanto più che è noto come, in questo

7)

caso speciale, la visita medica sia stata soltanto una pura formalità.

Comunque, la Commissione stabilisce di far risultare dal verbale che non si è ritenuto necessario di inserire sulle polizze in questione la clausola speciale di incontestabilità richiesta dal Conte Carafa, ritenendosi che contestazioni non vi possono essere, salvo naturalmente il caso in cui risultasse che a precise ed esplicite domande del medico, con malafede, non sia stato risposto in modo conforme al vero.

La seduta è tolta e la Commissione rimane convocata per il 30 maggio.

~~REDAZIONE~~